



ORIGINALE

COMUNE DI POZZUOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

1714

AREA Servizio Categoria Classe Fascicolo
Assessorato
PROPOSTA di deliberazione N. del Annotazioni

Estratto delle Deliberazioni di Consiglio Comunale - Delibera N. 35

OGGETTO: Approvazione regolamento IMU. Imposta Municipale propria".

L'anno duemiladodici, il giorno ventisei del mese di Settembre, nella Casa Comunale, e precisamente nella sala delle adunanze municipali, si è riunito il Consiglio Comunale di grado di Prima convocazione ed in seduta Pubblica. Premesso che a ciascun Consigliere è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, risulta che dell'appello dei seguenti Consiglieri in carica:

1 FIGLIOLIA	Vincenzo - SINDACO	14 LUONGO	Michelangelo
2 BIFULCO	Vincenzo	15 MAIONE	Salvatore
3 BUONO	Elio	16 MANZONI	Luigi
4 CAIAZZO	Salvatore	17 MONACO	Filippo
5 COSSIGA	Sandro	18 ORSI	Maurizio
6 CUTOLO	Mario Massimiliano	19 PENNACCHIO	Domenico
7 DANIELE	Vincenzo	20 POLLICE	Tommaso Gennaro
8 DEL GIUDICE	Ciro	21 RUSSO	Enrico
9 DELLA CORTE	Nicola	22 TERRACCIANO	Procolo
10 DE VITO	Pietro	23 TESTA	Gennaro
11 DI BONITO	Antonio	24 TOZZI	Paolo
12 FENOCCHIO	Espedito	25 VISCONTI	Raffaele
13 IASIELLO	Guido		

Sono assenti i signori: MONACO Filippo

Presiede la riunione il Presidente, sig. RUSSO Enrico, il quale, constatato che il numero dei presenti è legale per l'adunanza in grado di Prima convocazione, mette in discussione l'argomento segnato in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. Matteo Sperandeo, ai sensi del comma 4 lett. a) dell'art. 97 T.U.E.L.

Il Presidente pone in discussione il punto dell'o.d.g. avente ad oggetto: approvazione Regolamento IMU (Imposta Municipale Propria).

Il Presidente dà la parola all'Assessore Stellato la quale prima di illustrare l'argomento dichiara che questo atto segnerà la vita dei cittadini, ed entrerà a pieno regime dal 2015. E' stato esaminato esaurientemente nella Commissione Consiliare Permanente, nonché nella Commissione Regolamenti. Dichiara che è un atto regolamentare, quindi normativo, importante che cercherò di sintetizzare brevemente nei punti essenziali. L'imposta IMU viene introdotta dal decreto Monti e spazza via la vecchia ICI, che oramai era stata dimenticata, in quanto già abolita nel 2011. L'I.M.U. rappresenta una sorta di mini patrimoniale che hanno spacciato, tra virgolette, per un'imposta municipale ma sul quale lo Stato gioca un grande ruolo. L'imposta è ricalcata a grosse linee dalla vecchia ICI, in quanto colpisce i possessori di immobili, fabbricati e terreni che siano situati nei territori comunali, non solo i proprietari, ma anche i titolari di altri diritti reali immobiliari. Quindi chi ha diritto a superficie, anche se questo diritto è oramai un po' obsoleto, il legislatore lo prevede, e pertanto bisogna contemplarlo. Colpisce chi ha il diritto di uso e di abitazione, si pensi al coniuge superstite che abita nella residenza familiare. Questi sono i casi, questo è il presupposto dell'imposta. La base imponibile è analoga a quella dell'ICI in quanto parte dalla rendita catastale e viene moltiplicata per un coefficiente, anche per l'IMU la rendita catastale è maggiorata del 5%, quindi, si parte da una base analoga, ma sono state fissate dei coefficienti, che sono molto più incisivi, molto più invadenti per il contribuente, rispetto a quello che era la vecchia ICI, perché si parte dai coefficienti che vanno dal 20% fino ad arrivare al 63,3%, per gli altri terreni agricoli. La prima casa è sicuramente il problema che ha suscitato il maggior dibattito sociale e anche politico in quanto sulla prima casa ci si gioca molto, l'aliquota base dell'IMU è fissata al 7,60%, su questa aliquota non c'è contrattazione, perché la legge stabilisce che c'è una parte che spetta allo stato ed è il gettito che deriva dalla aliquota base sulla quale nulla si può fare, in sede di regolamenti comunali si può decidere se modificare le aliquote previste dalla norma più o in meno nella misura massima del 2x1000, ma non si può toccare quello che è dello Stato. Chiaramente in quest'ottica si capisce che è difficile andare a vedere un bilancio se si vuole mantenere l'aliquota base per l'abitazione principale nella misura del 4x1000 perché coerentemente si dovrebbe agire necessariamente sulla seconda casa, ma non è questa la sede opportuna per ulteriori elementi di valutazione. Il legislatore ha stabilito con maniera chiara quello che significa prima casa ed è quello che bisogna recepire nella maniera più semplice possibile che è trasfuso in maniera chiara nel regolamento. La prima casa è quella in cui il nucleo familiare ha acquistato la propria dimora abituale e la residenza anagrafica, quindi quello che fa fede e l'iscrizione in quell'immobile che risulta all'anagrafe comunale. Sono state poste delle norme per evitare manovre elusive. La detrazione si estende anche alle pertinenze dell'abitazione principale, ma solo ad una pertinenza, anche questo è detto chiaramente nel regolamento, per cui facendo un esempio di una persona che ha più di un garage, di un posto auto anche se è censito insieme abitazione principale, può godere della detrazione una sola volta per l'abitazione principale il resto dovrà passare in via ordinaria. Rispetto all'ICI, si ha però un gioco di detrazioni che dovrebbero contemplare il carico fiscale, le detrazioni sono stabilite, c'è una detrazione base che è pari a 200 euro e poi ci sono le detrazioni per i figli conviventi che non abbiano raggiunto i 26 anni di età per i quali la detrazione è pari a 50 euro per figli, questa detrazione non può superare 400 euro in totale, oltre ovviamente la detrazione base. Quindi da tutto scaturisce il fatto che la base imponibile dell'IMU è molto più ampia perché risponde a delle precise scelte di politica economica che ha fatto il governo centrale alle quali bisogna attenersi in quanto rappresenta una sorta di mini patrimoniale che assorbe quello che doveva essere il gettito delle vecchie imposte reali, che erano le imposte personali tipo l'Ilor. La legge ha posto una serie di distinzioni che chiaramente sono recepite nel regolamento a proposito dell'abitazione principale di fabbricati rurali e degli immobili delle cooperative a proprietà indivisa. La legge ha distinto abitazioni principali, pertinenze, fabbricati rurali e immobili a proprietà indivisa, gli immobili delle cooperative in cui i soci assegnataria abbiano fissato la propria residenza. Poi vanno contemplati anche gli alloggi degli istituti autonomi delle case popolari, che la legge non considera come prima casa, per il semplice fatto che restano nella titolarità dell'ente in ogni caso, pertanto il comune può modificare le aliquote senza toccare mai quello che è il gettito dello stato. Rispetto all'aliquota fissata dall'ICI per la prima casa che era il 6x1000, l'IMU prevede un'aliquota base del 4x1000. Ci sono ancora altre agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico ed archeologico per il quale è previsto un abbattimento 100 della base imponibile, altri abbattimenti sono previsti per gli immobili non abitabili o che siano comunque in condizioni inagibili, però in questo caso l'inagibilità va accertata dagli uffici comunali competenti.

Ancora in caso di coniugi legalmente separati o in caso di annullamento o di cessazioni degli effetti civili del matrimonio il legislatore con una funzione giuridica che noi dobbiamo recepire, ha stabilito che il diritto alle detrazioni per la prima casa spetta al coniuge assegnatario. Per quanto riguarda la riscossione del tributo e l'accertamento, è di competenza del comune, il maggior gettito derivante dalle sanzioni delle riscossioni e degli interessi, spetta al comune, le modalità di versamento dell'imposta sono le solite F24, che dal 1 dicembre 2012 è possibile utilizzare anche il bollettino postale. Infine vengono evidenziate le modifiche che sono state apportate al regolamento proposto dagli uffici competenti e dall'assessorato, che sono stati recepiti nella proposta che si sta per approvare. Una prima modifica riguarda la premialità per il personale nel caso di un maggiore gettito derivante dall'attività di accertamento e di riscossione proposta nella misura del 2% a favore del personale impegnato nel contrasto all'evasione, e ancora l'altra modifica, riguarda le aliquote che restano quelle stabilite precedentemente se nei termini, la giunta non delibera prima dell'approvazione del bilancio quali sono le aliquote che intende adottare.

Entra il Consigliere Maione, presenti 22

Il Consigliere Fenocchio, avutane facoltà dichiara di votare favorevolmente il Regolamento che ha avuto un contributo fondamentale da parte sia della 2^a C.C.P. che dalla Commissione Regolamenti. Ricorda che detto Regolamento è finalizzato sostanzialmente a determinare le tariffe quando si farà il bilancio. Invita l'Assessore ad accelerare le procedure considerato che a settembre i concittadini hanno pagato la seconda rata non sapendo qual'era ancora l'aliquota da applicare, per cui ci si può trovare a dicembre nella nefasta ipotesi, ove mai si aumentasse la tariffa, di avere un notevole aggravio economico per i cittadini. Il Consigliere Fenocchio si auspica che l'innalzamento della tariffa non ci sia. Chiede all'Assessore di procedere quanto prima alla determinazione delle tariffe per permettere poi di arrivare al 30 ottobre, termine dell'approvazione del bilancio, avendo tutto il tempo per esaminare un modello su cui procedere ad una discussione serena.

Entrano i Consiglieri Iasiello e De Vito, presenti 24.

Il Presidente, considerato che non vi sono altri consiglieri scritti a parlare, pone in votazione il punto dell'o.d.g..

Il Consigliere Manzoni interviene e chiede che si proceda all'appello dei consiglieri presenti in aula. Al termine dell'appello risultano presenti 24 consiglieri ed 1 assente (Monaco)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 24, espressi per alzata di mano dai 24 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

È approvato il Regolamento IMU – imposta municipale propria.

Il Presidente chiede l'esecutività dell'atto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 24 espressi per alzata di mano dai 24 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile l'atto.

Proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)”

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

VISTO l'art. 4 del D.L. 2-3-2012, n. 16, così come convertito, con modifiche dalla L. 26-4-2012, n. 44;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*”, disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

OSSERVATO che i presupposti del nuovo tributo sono pressoché analoghi a quelli già previsti per l'I.C.I.;

CONFERMATO che i soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono i proprietari o i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel presupposto oggettivo;

VERIFICATO che, sono assoggettati all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

ATTESO che la definizione delle diverse tipologie di immobili è mutuata dall'art. 2 del D.Lgs. 504/92, che delinea le caratteristiche di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo;

RILEVATO che, anche in ordine ai terreni agricoli, non risultano confermate le medesime agevolazioni applicabili in materia di I.C.I., che consentivano di escludere dall'assoggettamento all'IMU i piccoli appezzamenti incolti o coltivati per uso personale;

VISTO l'articolo 13, comma 2, del richiamato decreto legge 201/2011 che include, fra i presupposti oggettivi, anche l'abitazione principale e le sue pertinenze;

PRESO ATTO, tuttavia, che detti fabbricati godono di un regime agevolato, scontando un'aliquota ridotta e l'applicazione di una detrazione dell'ammontare di euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

PRECISATO che, qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

EVIDENZIATO inoltre che, l'ammontare della detrazione di euro 200,00, sarà elevato, per gli anni 2012 e 2013, di un importo pari a 50 euro per ogni figlio, del soggetto passivo, avente un'età non superiore a ventisei anni, “*purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale*”, fissando l'ammontare complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, nella misura massima di euro 400;

CONSIDERATO che, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore ed il nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

EVIDENZIATO inoltre che, le pertinenze da assoggettare ad agevolazione devono costituire immobili accessori all'abitazione principale, e devono essere classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. La suddetta agevolazione è applicabile nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO il rinvio all'articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 504/92, che prevede l'applicazione della detrazione anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le

case popolari;

VERIFICATO altresì, il rinvio alle disposizioni agevolative dettate dall'articolo 6, comma 3-bis, del richiamato D.Lgs. 504/92, che disciplina il trattamento tributario della *ex* casa coniugale, stabilendo però che il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è colui che risulta assegnatario della casa coniugale, individuando come titolo il diritto di abitazione;

PRESO ATTO che è riconosciuta al Comune la facoltà di considerare come abitazione principale, con la conseguente applicazione dell'eventuale aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso non risulti locato;

EVIDENZIATO altresì che il Comune ha considerato abitazione principale il fabbricato posseduto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato;

VISTO il comma 3, dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede, per la determinazione della base imponibile dell'imposta municipale propria, le stesse regole indicate nella norma relativa all'ICI, rinviando esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

EVIDENZIATO, tuttavia, che per il calcolo dell'IMU dovranno essere utilizzati nuovi coefficienti moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già in precedenza previsto per l'I.C.I.;

CONSIDERATO che detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. 201/2011 (Manovra Monti) e specificamente indicati ai commi 4 e 5, del più volte citato articolo 13, avente ad oggetto la disciplina dell'imposta municipale propria, consentiranno di addivenire alla determinazione della base imponibile;

ATTESO che i coefficienti approvati sono quelli riportati nello schema che segue:

CATEGORIE CATASTALI	Coefficiente moltiplicatore
Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici)	160
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	80
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto)	140
Fabbricati di categoria C/1 (negozi)	55
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)	160
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)	140
Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni) (dal 1° gennaio 2013 il coefficiente sarà aumentato a 65)	60
Banche, assicurazioni (categoria D/5)	80
Terreni agricoli condotti direttamente	110
Altri terreni agricoli	130

RIBADITO che per la determinazione della base imponibile, la rendita catastale dell'immobile soggetto a tassazione, rivalutata del 5% come sopra ricordato, dovrà essere moltiplicata per il corrispondente coefficiente, scelto sulla base della tabella sopra riportata;

RILEVATO che alla base imponibile, come sopra determinata, dovrà successivamente essere applicata l'aliquota fissata per la specifica fattispecie imponibile;

PRESO ATTO che la base imponibile dei fabbricati storici-artistici e da quelli inagibili e inabitabili e di

fatto non utilizzati è abbattuta del 50%;

RISCONTRATO che le disposizioni legislative in materia di IMU, nella fattispecie l'articolo 8, comma 5, del D.Lgs. 23/2011 e l'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, hanno stabilito l'applicazione di un'aliquota ordinaria nella misura dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,30%;

OSSERVATO che alle unità immobiliari costituenti l'abitazione principale, nonché alle relative pertinenze nella misura massima in precedenza indicata, verrà invece applicata un'aliquota ridotta fissata, al successivo comma 7, dell'articolo 13 in parola, nella misura dello 0,40%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,20%;

EVIDENZIATO che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, il comma 8, del medesimo articolo 13, dispone l'applicazione di un'aliquota agevolata nella misura dello 0,2%, con facoltà per i Comuni di ridurre tale misura fino allo 0,10%;

CONSIDERATA la esplicita indicazione della norma di cui trattasi, che assoggetta all'IMU i fabbricati rurali, pur nella misura minima sopra indicata nell'ipotesi di uso strumentale, mentre assimila agli altri fabbricati, le unità immobiliari non aventi uso strumentale;

RILEVATO, pertanto, che i fabbricati rurali ad uso abitativo, di cui al comma 3, dell'articolo 9, del Decreto Legge n. 557/1993, ove essi costituiscano abitazione principale del soggetto passivo, sconteranno l'IMU in base all'aliquota e alle detrazioni stabilite per tale fattispecie; qualora, al contrario, dette unità immobiliari non costituiscano abitazione principale, saranno assoggettati all'IMU secondo le regole ordinarie;

VISTE le modifiche apportate dalla norma in parola, in ordine all'accatastamento degli immobili ex rurali, mediante l'abrogazione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del D.L. 70/2011, volte ad assicurare un equo classamento, anche in presenza del requisito di ruralità;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 11, è stabilito che il 50% del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria alla base imponibile (0,76%), ad esclusione dell'imposta relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, alle sue pertinenze ad ai fabbricati rurali ad uso strumentale, sia attribuita allo Stato;

OSSERVATO che le eventuali riduzioni dell'aliquota ordinaria e delle detrazioni deliberate dal Comune non dovranno incidere sulla quota di imposta riservata alle casse erariali, così come determinata secondo quanto illustrato al precedente periodo;

EVIDENZIATO altresì che l'art. 13 in parola, al comma 11 dispone: *“Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente”*;

CONSIDERATO che la quota del tributo dovuto allo Stato dovrà essere versata contestualmente all'imposta municipale propria di competenza del Comune, utilizzando il modello di delega F24 ed F24 semplificato;

VISTA l'espressa abrogazione delle disposizioni agevolative contenute all'articolo 59, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante *“potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili”*;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

RILEVATO che il Comune non ha potestà in ordine all'individuazione di fattispecie esenti e, pertanto, viene fatto rinvio all'art. 7 del D. Lgs. 504/92, che individua le esenzioni prima applicabili all'I.C.I.;

RICORDATO che per la gestione del tributo de quo, viene fatto esplicito rinvio anche agli articoli 8 e 9 del D. Lgs 23/2011;

RILEVATO che l'art. 9, comma 7, sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell'I.C.I., in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune;

PRECISATO che, anche le attività di accertamento e di riscossione della quota d'imposta spettante allo Stato sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno

2007);

VISTI i termini di versamento del nuovo tributo che prevedono le stesse scadenze già a suo tempo dettate per l'imposta comunale sugli immobili;

EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie comunali dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica ai sensi dell'art. 1, c. 13-bis del D.L. n. 201/2011;

CONSIDERATO in caso di inadempienza, il Comune verrà sanzionato, previa diffida del Ministero dell'Interno, con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'ente, fino all'adempimento dell'obbligo dell'invio;

PRESO ATTO che l'ufficio Fiscalità Locale, per assolvere ad un obbligo di legge, ha predisposto uno schema di regolamento IMU che disciplina l'applicazione dell'imposta nel Comune di Pozzuoli;

RILEVATO che, d'impulso dell'Amministrazione, è stato trasmesso alla Commissione Consiliare Permanente Finanze e Fiscalità Locale che ha espresso l'allegato parere favorevole con emendamenti in data 22 agosto 2012;

ATTESO che, successivamente, lo schema di regolamento IMU, così come emendato dalla Commissione Consiliare Permanente Finanze e Fiscalità Locale, è stato altresì esaminato dalla Commissione Regolamenti che in data 5 settembre 2012 lo ha ulteriormente emendato nel testo che si allega;

RITENUTO di adottare il regolamento IMU che disciplini l'applicazione dell'imposta nel Comune di Pozzuoli, riservandosi, con successivo atto, da adottarsi prima del termine fissato per l'approvazione del bilancio, di istituire le relative aliquote del tributo, con possibilità di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione nei limiti consentiti dal citato art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale propria in via sperimentale;

TENUTO CONTO che per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonché le disposizioni generali previste per la gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale e quelle di cui alla legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

ATTESO, infine, che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dal richiamato articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/97;

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

DELIBERA

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- per i motivi espressi in premessa, di approvare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che detto regolamento avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2012;
- di riservarsi, con successivo atto, da adottarsi prima del termine fissato per l'approvazione del bilancio, di istituire le relative aliquote del tributo, con possibilità di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione nei limiti consentiti dal citato art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;
- visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):
 - a) Responsabile servizio interessato:
 - b) Responsabile del servizio finanziario:

Il Responsabile del Procedimento
dott. Biagio Ofefice

Il Dirigente Area Finanziaria
dott. Prof. Carmine Cossiga



Comune di Pozzuoli

(Provincia di Napoli)

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ad opera dell'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", è stata anticipata, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012, differendo la sua entrata a regime dal 1° gennaio 2015. Il nuovo tributo, che di fatto sancisce l'abrogazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), era già disciplinato dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014.

La nuova imposta comunale, avente carattere obbligatorio, sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati e, come ricordato, subentra all'imposta comunale sugli immobili. La sua applicazione è stabilita in tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 rinvia.

I presupposti dell'IMU ricalcano fortemente le fattispecie a suo tempo poste a base dell'I.C.I.:

- presupposto oggettivo è costituito infatti da tutti gli immobili situati nel territorio comunale,
- presupposto soggettivo è individuato, nella maggior parte dei casi, nel proprietario o nel titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superfici sugli immobili rientranti nel presupposto oggettivo.

La definizione di area fabbricabile include la deroga prevista dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 504/92, per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli che svolgono la propria attività a titolo principale sui terreni di loro proprietà, che applica la *fictio juris* di cui al richiamato art. 2, comma 1, lett. b), in base alla quale il terreno edificabile, in presenza di dette peculiarità, è considerato agricolo. La novellata disposizione, pur rinviando alla norma che disciplinava l'I.C.I., non confermava i medesimi benefici riportati dalle norme I.C.I. (art. 9 D.Lgs. 504/92), ma con le modifiche apportate dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, così come convertito con Legge 26 aprile 2012, n. 44, il legislatore ha nuovamente stabilito una franchigia di reddito non imponibile, se pur più contenuta rispetto a quella già fissata per l'I.C.I.. Per i redditi eccedenti, detta franchigia, fissata nella misura di euro 6.000,00 e fino ad un ammontare di euro 32.000,00, sono stabiliti degli scaglioni a cui è abbinata una percentuale di abbattimento reddituale in analogia con le disposizioni previgenti per il tributo ora abrogato.

Anche per i terreni agricoli, l'applicazione dell'IMU risulta meno favorevole: il nuovo tributo è calcolato applicando all'ammontare del reddito dominicale, risultante negli atti catastali al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 110 per i terreni agricoli condotti direttamente dai proprietari con qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale; il moltiplicatore da applicare è pari a 135 negli altri casi. Non sono invece previste applicazioni agevolative in presenza di piccoli appezzamenti coltivati ad uso personale o in caso di terreni lasciati incolti.

A differenza dalle previsioni dettate dal D.Lgs. 23/2011, dove all'art. 8, comma 2, escludeva l'abitazione principale dall'assoggettamento all'IMU, confermata al successivo comma 3, l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 (Manovra Monti), include, fra gli oggetti imponibili, anche l'abitazione principale e le sue pertinenze. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è identificata come l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore e il suo nucleo

P7

familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. I recenti interventi del legislatore hanno ristretto la possibilità di beneficiare delle agevolazioni per l'abitazione principale nell'intento di limitare comportamenti elusivi. In particolare è disposto che qualora i coniugi abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso territorio comunale, l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi coniugi: ecco come la definizione di abitazione principale diviene stringente, ribadendo il dettato dell'art. 8, comma 2, della norma disciplinante l'I.C.I.. Per quanto attiene alle pertinenze, è disposto che queste debbano costituire immobili accessori all'abitazione principale, classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. L'agevolazione de quo è però applicabile nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

In riferimento alla determinazione della base imponibile, viene fatto nuovamente esplicito rinvio alle norme dettate dal D.Lgs. 504/1992 dove, all'articolo 5, sono indicati i criteri da adottare per ogni tipologia di immobile. Delle disposizioni in materia di I.C.I. vengono richiamate in particolare quelle contenute ai commi 1, 3, 5 e 6 che, nello specifico si riferiscono, rispettivamente, ai fabbricati del gruppo D, alle aree fabbricabili e alle ipotesi di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato o di interventi di recupero. Dalla lettura delle novità introdotte, emerge la conferma della rivalutazione della rendita catastale nella medesima misura previgente pari al 5%. Ciò che contraddistingue la manovra "Salva Italia" è il rilevante aumento che opera sui coefficienti da applicare alle rendite rivalutate, per giungere alla determinazione della base imponibile, ad esclusione, se si escludono i fabbricati della categoria "B".

La tabella che segue mette a confronto i coefficienti all'epoca adottati per l'I.C.I. con quelli fissati per il calcolo dell'IMU:

CATEGORIE CATASTALI	Coefficien te I.C.I.	Coefficien te IMU	Variazion e percentuale
Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 - uffici)	100	160	60%
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	50	80	60%
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto)	140	140	0%
Fabbricati di categoria C/1 (negozi)	34	55	61,8%
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)	100	160	60%
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)	100	140	40%
Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni)	50	60	20%
Dal 1° gennaio 2013 il coefficiente precedente sarà aumentato	50	65	30%
Banche, assicurazioni (categoria D/5)	50	80	60%
Terreni agricoli condotti direttamente	75	110	46,7%
Altri terreni agricoli	75	135	73,3%

Da quanto riportato emerge immediatamente come la base imponibile del nuovo tributo sarà più elevata rispetto a quella determinata in sede di calcolo dell'I.C.I., e ciò nell'intento del Governo di elevare in maniera cospicua il gettito delle entrate derivanti dall'imposizione immobiliare.

Anche l'aliquota ordinaria dell'IMU, peraltro già fissata nella medesima misura dal decreto in materia di federalismo fiscale municipale, è superiore a quella all'epoca stabilita per l'imposta comunale sugli immobili: la percentuale approvata è infatti pari allo 0,76%, a fronte dello 0,7% prevista per l'I.C.I.. E' comunque opportuno rilevare che l'aliquota ordinaria fissata per l'IMU, dovrebbe consentire un gettito invariato, considerando che il nuovo tributo, come inizialmente ricordato, va ad inglobare, per la componente

M

immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, ma con l'incremento dei coefficienti la nuova manovra cerca di compensare quanto dovrà essere versato allo Stato.

Va infatti rilevato che la "manovra Monti", operando all'interno di un contesto economico alquanto difficile per il bilancio dello Stato, ha introdotto una rilevante novità in ordine all'assegnazione dell'entrata dell'IMU, disponendo che il 50% del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria alla base imponibile (0,76%) sia destinato a favore delle casse erariali. Fanno eccezione le entrate relative all'abitazione principale, alle sue pertinenze, ai fabbricati rurali, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e da altri istituti diversamente denominati.

Si rammenta che il comma 11 in commento dispone che: *"Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato....."*

Il D.L. 201/2011 ha inoltre confermato la facoltà ai Comuni, già proposta dallo stesso articolo 8 del D.Lgs. 23/2011, di variare l'aliquota ordinaria, in aumento o in diminuzione, nella misura dello 0,3 per cento, esercitando la potestà regolamentare loro attribuita dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97. Occorre però sottolineare che, qualora il Consiglio comunale deliberi un'aliquota inferiore all'ordinaria, lo Stato dovrà comunque percepire un gettito pari a quello che gli sarebbe derivato in applicazione di detta aliquota. Ciò in quanto tutte le eventuali agevolazioni e detrazioni introdotte dal Comune, rimarranno a suo carico.

Lo scenario descritto rende difficile ai Comuni, al fine della redazione dei bilanci di previsione per l'anno 2012, approvare l'applicazione dell'IMU con un'aliquota pari alla sola misura ordinaria. Ciò è tanto più vero se si prende atto che per le abitazioni principali e per le loro pertinenze è prevista un'aliquota ridotta, pari allo 0,4 per cento, con possibilità di incrementarla o diminuirla di una percentuale dello 0,20 per cento (comma 4, D.L. 201/2011).

Infatti fino all'anno d'imposta 2007, ultimo anno di imposizioni sulle "prime case", esentate poi ad opera dell'art. 1, D.L. 93/2008, il gettito relativo all'abitazione principale e alle sue pertinenze, derivava dall'applicazione di un'aliquota generalmente superiore allo 0,4 per cento (nel Comune di Pozzuoli era dello 0,6 per cento), oggi prevista dal decreto "salva Italia" e, pertanto, l'entrata presumibile risulterà, in molti casi, inferiore al gettito "pre-esenzione".

Questo decremento di gettito sarà tanto più elevato se il Comune, in applicazione della potestà regolamentare attribuita, aveva provveduto ad innalzare la detrazione, ai fini I.C.I., per l'abitazione principale, prevista dalla precedente normativa pari ad euro 103,29 (corrispondente alle vecchie lire 200.000), di un importo superiore, o comunque più prossimo, alla nuova misura emanata per l'IMU, pari ad euro 200,00. Tale ammontare è stato ulteriormente elevato, per gli anni 2012 e 2013, in sede di conversione del decreto, di un importo pari a 50 euro, per ogni figlio avente un'età non superiore a ventisei anni. In particolare al comma 10, dell'art. 13, del D.L. 201/2011 è disposto che *"per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400"*.

Va tuttavia precisato che le recenti disposizioni per l'applicazione in via sperimentale dell'IMU, consentono ai Comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, di incrementare la detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta. Tuttavia in tale ipotesi, i fabbricati tenuti a disposizione non potranno essere assoggettati ad un'aliquota superiore a quella ordinaria (7,6%).

I fabbricati rurali ad uso strumentale, alla luce delle nuove disposizioni e delle abrogazioni apportate dal comma 14, lett. d), del D.L.201/2011, sono ora assoggettati all'IMU. Tuttavia quelli strumentali situati nei comuni montani o parzialmente montani, inclusi nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, sono esenti in applicazione alle disposizioni richiamate dell'art. 7, lett. g) del D. Lgs. 504/93. E' il caso di rammentare che i fabbricati rurali ad uso abitativo, (identificati dalla categoria catastale A/6), potranno beneficiare delle agevolazioni dell'abitazione principale quando il soggetto passivo vi abbia stabilito la propria residenza.

Rispetto alle precedenti agevolazioni stabilite in materia di I.C.I., le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, e gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o altri istituti diversamente denominati, non possono più essere assimilati alle abitazioni principali. Tuttavia ai fabbricati sopra elencati è consentito beneficiare della detrazione di euro 200,00 previste per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Si ribadisce comunque che le somme dovute per le abitazioni principali e le loro pertinenze, per i

fabbricati rurali ad uso strumentale, per le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o altri istituti diversamente denominati e per i fabbricati assimilati alle abitazioni principali con regolamento comunale, vanno versate interamente a favore del Comune, utilizzando il codice tributo 3912.

Con gli emendamenti introdotti in sede di conversione del D.L. 16/2012, è stata abbattuta del 50% la base imponibile per:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni inoltre possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

Per l'applicazione del nuovo tributo in caso di coniugi legalmente separati, o comunque quando sia intervenuto un provvedimento di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (fattispecie disciplinata in ambito I.C.I. dal dettato dell'art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/92), il legislatore ha introdotto una sorta di finzione giuridica ai fini IMU, facendo sorgere un diritto di abitazione in capo al coniuge assegnatario della casa coniugale. In particolare è ora stabilito che il soggetto passivo sia lo stesso coniuge assegnatario, andando, di fatto, a ribaltare la precedente previsione.

Da quanto esposto si evince che per applicare gran parte delle agevolazioni in precedenza previste ai fini I.C.I., il Comune si può avvalere della potestà regolamentare a questo riconosciuta, oltre che dal richiamato articolo 52 del D. Lgs 446/97 e dalla Legge 5 giugno 2003, n. 131 (cosiddetta legge La Loggia, in attuazione dell'art. 114, comma 2, e dell'art. 117, comma 6, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali), confermata dall'art. 14, comma 6, del D. Lgs. 23/2011 che ha dato avvio al federalismo fiscale municipale.

Per quanto concerne la gestione del tributo, il Comune rimane il soggetto deputato alla riscossione, all'accertamento, alla liquidazione dei rimborsi, all'applicazione delle sanzioni ed interessi, nonché alla cura del contenzioso. In particolare, per il versamento, i contribuenti dovranno obbligatoriamente utilizzare il modello di delega F24 od il nuovo modello di delega F24 "semplificato", provvedendo a pagare la quota dovuta all'erario contestualmente a quella di competenza del Comune. A partire dal 1° dicembre 2012 potranno essere utilizzati anche i bollettini di conto corrente postale.

Occorre poi rimarcare che le norme disciplinanti l'IMU, contenute nel decreto sul federalismo fiscale, rinviando alle disposizioni dettate dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 504/92, dispongono che la giunta comunale provveda a designare *"un funzionario a cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi"*.

In materia di accertamento, va comunque osservato che anche l'attività relativa alla quota di competenza dello Stato è affidata all'ente locale che, per lo svolgimento di tali funzioni, si vedrà assegnate le maggiori entrate a titolo di imposta, sanzioni ed interessi. D'altra parte, considerate le disposizioni in materia di contrasto all'evasione fiscale e contributiva non poteva essere altrimenti (si vedano le recenti disposizioni contenute nel D.L. 138/2011).


La legislazione disciplinante il nuovo tributo municipale si preoccupa poi di apportare significative modifiche in ordine all'accatastamento degli immobili ex rurali, provvedendo all'eliminazione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del D.L. 70/2011, nell'intento di assicurare un equo classamento, anche in presenza del requisito di ruralità. A tal fine il comma 14-ter stabilisce che: *"i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701"*, cosicché, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale anzidetto, l'imposta municipale propria non dovrà essere corrisposta in sede di acconto ma solamente alla data del saldo di dicembre.

Per i fabbricati per i quali è invece richiesta la variazione catastale, entro il 30 giugno 2012, al fine di far

valere il carattere di ruralità, il versamento in acconto sarà pari al 30% dell'imposta dovuta applicando l'aliquota base. Analoga misura dovrà essere versata per l'acconto relativo ai terreni agricoli.

Infine si rammenta che la norma in argomento conferma l'obbligo di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie comunali al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività delle stesse, o comunque entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione. Il legislatore ha disposto che, in caso di inadempienza, venga fatta diffida al Ministero dell'Interno, provvedendo così a bloccare, fino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute al Comune inadempiente. Non viene più prevista la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, sostituita dalla pubblicazione sul portale del M.E.F.

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA
Dott. Prof. Carmine Cossiga





Comune di Pozzuoli
(Provincia di Napoli)

OGGETTO : PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERA di G.C. AVENTE AD OGGETTO : " APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)."

IL DIRIGENTE

Letto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 ed in particolare l'art. 49;

Rilevato che l'atto è regolare sotto l'aspetto dell'esatta descrizione dei fatti e degli atti citati e posti a base della proposta, nonché della rispondenza alla normativa sulla specifica materia;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in argomento.

Pozzuoli, li _____

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
Dott. Prof. Carmine Cossiga



Municipio di Pozzuoli
Provincia di Napoli
Segreteria di Giunta e Consiglio

Prot. 545/s.G del 27-07-2012

OGGETTO: Commissione Consiliare Permanente - Richiesta di parere in merito alla pratica avente ad oggetto: "IPOTESI DI REGOLAMENTO I.M.U."

Al Sig. ELIO BUONO
Presidente della 2^A C.C.P.

p.c. Al Sig. Sindaco

p.c. Al Sig. Assessore TERESA STELLATO

p.c. Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

L O R O S E D I

Le trasmetto la pratica in oggetto per l'esame e la pronuncia da parte della Commissione da Lei presieduta.

Le determinazioni della Commissione saranno verbalizzate dal Segretario e riportate nello schema a tergo della presente, da trasmettere, unitamente al fascicolo, al Funzionario della Segreteria Giunta e Consiglio.

IL DIRIGENTE
Dot. Matteo Sperandeo

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Attribuzioni: RISORSE STRATEGICHE - FINANZE E FISCALITA' LOCALE -
TRASPARANZA E PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE SOCIALI -

Alla Segreteria Giunta e Consiglio

SEDE

In riscontro alla nota retroindicata, si comunica che questa Commissione nella seduta del 22/08/2012 presenti i Sigg. consiglieri Dugno - Russo - Tenacchio
Verrecchio - Polia - Alessi - Cuto - 123 - Bulfo

in merito alla pratica di cui all'oggetto si è determinata nel seguente modo:

Per quanto di competenza della Commissione trattando di materia regolamentare si esprime parere favorevole all'unanimità con i seguenti emendamenti:

1) all'art. 8 - Determinazioni delle aliquote e detrazioni di imposte -

aggiungere il comma 2 " in caso di mancata approvazione entro il predetto termine le medesime aliquote e detrazioni sono confermate nelle misure precedentemente deliberate "

2) all'art. 18 - Attività di controllo -


aggiungere il comma 4: " Compatibilmente con la normativa vigente possono essere previsti, nell'ambito delle precedenti percentuali del 2% di maggior provvisti; conseguenti, il recupero dell'eventuale limitazioni al personale assegnato al competente ufficio #111 "

Pozzuoli li 22/8/2012

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



N.B. Si prega di indicare sempre se la decisione viene presa o meno all'unanimità; chi eventualmente vota contro o si astiene, nonché il preciso dispositivo della decisione presa:



Municipio di Pozzuoli

Provincia di Napoli

Direzione Affari Generali

Il giorno 5 settembre 2012 alle ore 14.30, presso la Presidenza del Consiglio Comunale e convocata dal Presidente, ing. Luigi Manzoni, si è riunita la Commissione Regolamenti. All'O.D.G.:

1. Disciplinare d'uso per i servizi multimediali e telematici e delle raccomandazioni per la sicurezza dei minori in rete ad uso dei genitori, del Polo Culturale di Palazzo Toledo (Archivio Storico- Biblioteca Civica "Raffaele Artigliere" - UFFICIO Beni Culturali ed Ambientali - Servizio Informatico e per le Attività Multimediali - Servizio Cerimonie ed Eventi di Palazzo Toledo",
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

ing. Luigi Manzoni	Presidente
dott. Enrico Russo	Presidente Consiglio Comunale
sig. Elio Buono	Capo Gruppo P.D.
sig. Vincenzo Bifulco	Capo Gruppo Bene Comune
dott. Paolo Tozzi	Capo Gruppo Verdi
dott. Michelangelo Luongo	Capo Gruppo S.E.L.

Sono Assenti:

prof. Filippo Monaco	Capo Gruppo P.D.L.
arch. Salvatore Maione	Capo Gruppo F.L.I.
dott. Espedito Fenocchio	Capo Gruppo Uniti per la Libertà
dott. Massimiliano Cutolo	Capo Gruppo U.D.C.

Partecipa il dott. prof. Carmine Cossiga, invitato dal Presidente per valutazioni sul "Regolamento IMU" fatto pervenire in Commissione per l'esamina. E' altresì presente il sig. Nicola Della Grottella che assume le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente, aperta la seduta, invita i presenti alla lettura del regolamento indicato al 1 punto dell'O.d.G.. La Commissione dopo ulteriori indicazioni e modifiche approva all'unanimità dei presenti il *Regolamento, la Carta dei Servizi e il Disciplinare d'uso per i Servizi Multimediali e Telematici del polo culturale di Palazzo Toledo.*

Il Presidente invita i presenti alla discussione sul regolamento IMU, pervenuto per l'esamina con proposte integrative presentate dalla VI[^] C.C.P.

Al termine della discussione vengono apportate alcune modifiche agli articoli 8 e 18.

La Commissione, al termine della discussione, approva *il regolamento sull'Imposta Municipale Propria(IMU)* all'unanimità dei presenti.

Alle 18.00, termina l'incontro .

Il Segretario
Nicola Della Grotella


Il Presidente
Ing. Luigi Manzoni




Comune di Pozzuoli
(Provincia di Napoli)


AREA FINANZIARIA

SERVIZIO FISCALITA' LOCALE

REGOLAMENTO IMU

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA


Esaminato ed approvato dalla Commissione
Regolamenti in data 5 settembre 2012

Il presidente Ing. Luigi Manzoni 

La Commissione:

dott. Enrico Russo
sig. Elio Buono
sig. Vincenzo Bifulco
prof. Filippo Monaco
arch. Salvatore Maione
dott. Espedito Fenocchio
dott. Paolo Tozzi
dott. Massimiliano Cutolo
dott. Michelangelo Luongo

Capo Gruppo I.D.V.
Capo Gruppo P.D.
Capo Gruppo Bene Comune
Capo Gruppo P.D.L.
Capo Gruppo F.L.I.
Capo Gruppo Uniti per la Libertà
Capo Gruppo Verdi
Capo Gruppo U.D.C.
Capo Gruppo S.E.L.



TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Soggetto passivo
- Art. 3 – Oggetto d'imposta
- Art. 4 – Definizione di fabbricati e terreni
- Art. 5 – Determinazione della base imponibile
- Art. 6 – Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili
- Art. 7 – Soggetto attivo
- Art. 8 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta
- Art. 9 – Quota riservata allo Stato

TITOLO II
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 10 – Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 11 – Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 12 – Abitazione principale e pertinenze
- Art. 13 – Aliquota ridotta
- Art. 14 – Esenzioni ed agevolazioni

TITOLO III
DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- Art. 15 – Denunce
- Art. 16 – Versamenti
- Art. 17 – Compensazioni
- Art. 18 – Attività di controllo
- Art. 19 – Rimborsi
- Art. 20 – Contenzioso
- Art. 23 – Riscossione coattiva
- Art. 24 – Arrotondamenti

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 25 - Nomine del Funzionario Responsabile
- Art. 26 – Norme di rinvio
- Art. 27 – Entrata in vigore

ALLEGATI




 2

TABELLA I - Calcolo della base imponibile: i MOLTIPLICATORI

TABELLA II - Coefficienti per il calcolo della base imponibile dei fabbricati del gruppo "D".



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di POZZUOLI, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs., 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*".

2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle norme che prevedono l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria, contemplate dall'articolo 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al dettato degli articoli 8 e 9 del summenzionato D.Lgs. 23/2011 e alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell'I.C.I.), in quanto compatibili.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e per la gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 2 Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta municipale propria sperimentale è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 3 Oggetto d'imposta

1. Presupposto dell'imposta municipale propria sperimentale è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 4 Definizione di fabbricati ed aree

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all'imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di POZZUOLI, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti,

2. Per l'individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo, costituito dal possesso di immobili a titolo di proprietà piena o altro diritto reale, si rinvia all'art. 2, del D.Lgs. 504/92, dove gli immobili sono così definiti:

– **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto utilizzo;

– **area fabbricabile**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o

4

attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono una delle attività disciplinate dall'art. 2135 del C.C.. In particolare la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 10 della legge 9-1-1963, n. 9, concernente le norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

- **terreno agricolo:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui all'articolo 2135 del C.C..




Art. 5 **Determinazione della base imponibile**

1. La base imponibile rappresenta il valore degli immobili a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare l'imposta dovuta.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile si ottiene quale prodotto fra rendita catastale rivalutata nella misura del 5% ed il moltiplicatore stabilito all'art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011, riportato nella tabella 1, allegata al presente regolamento.
3. Per i fabbricati del gruppo "D" non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è determinata assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale¹.
4. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata applicando il moltiplicatore stabilito all'art. 13, comma 5, del D.L. 201/2011, riportato nella tabella 1 del presente regolamento, alla rendita dominicale rivalutata nella misura del 25%.
5. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Art. 6 **Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili**

1. Stante che la base imponibile dell'area fabbricabile è determinata ai sensi del comma 5 del precedente articolo 2, il valore venale è quello risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune determina periodicamente e per zone omogenee i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
4. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 2, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, in adesione alle disposizioni indicate dall'art. 36, comma 2, del D.L.223/2006.
5. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.

¹ A tal fine si veda la tabella 2, allegata al presente regolamento, che riporta i coefficienti da utilizzare per l'anno d'imposta 2012.



6. Non costituisce area fabbricabile la parte di superficie del terreno che circonda l'unità immobiliare fino ad una estensione di 100 mq., salvo il caso in cui sul medesimo sia stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia.

7. Si conferma l'assunzione della base imponibile calcolata sull'area edificabile nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992.

8. In deroga a quanto disposto nel precedente comma si fa luogo ad accertamento di maggior valore nel caso in cui il soggetto passivo abbia già dichiarato o definito per il medesimo anno di imposta e/o per quelli precedenti, a fini comunque fiscali, il valore dell'area in misura superiore almeno del 20% rispetto a quello dichiarato ai fini IMU, sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti agli effetti del valore commerciale.

9. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.

10. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base imponibile IMU ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

Art. 7

Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune di POZZUOLI per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 504/92, compresi i terreni agricoli incolti, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune.

2. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati al precedente articolo 2, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art. 8

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale² con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento ed hanno efficacia dal 1° gennaio.

2. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine le aliquote e le detrazioni sono confermate nella misura precedentemente deliberata.

Art. 9

Quota riservata allo Stato

1. Nel rispetto del disposto dell'art. 13, comma 11, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il contribuente è tenuto a versare allo Stato una quota nella misura del 50% dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base pari allo 0,76% della base imponibile degli immobili soggetti all'imposta municipale propria.

2. Sono esclusi dall'obbligo indicato al precedente comma 1, gli importi dovuti in relazione ai seguenti immobili:

- i fabbricati adibiti ad abitazioni principale e alle pertinenze così come identificate al successivo articolo 12;
- fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;

² Art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

- immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari³;
 - gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati⁴;
 - unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali dal presente regolamento di cui al successivo art. 12;
 - immobili posseduti dai comuni nel loro territorio⁵;
 - casa coniugale assegnata all'ex coniuge⁶.
3. La quota riservata allo Stato, di cui al precedente comma 1, deve essere versata contestualmente all'imposta municipale propria dovuta al Comune.
4. Le detrazioni previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota d'imposta riservata allo Stato, di cui al precedente comma 1.

3 Art. 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011.

4 Art. 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011.

5 Art. 13, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011.

6 Art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. n. 16 del 2012.



TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 10

Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili⁷


1. La base imponibile è ridotta alla metà per i seguenti fabbricati:
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, fatiscenti e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Art. 11

Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. Al fine dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili di cui al comma 1, lett. b) del precedente articolo 7, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta.
2. In particolare l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
4. I fabbricati o le unità immobiliari devono possedere le caratteristiche di seguito indicate: immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
- A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);
5. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal comma precedente.
6. La dichiarazione sostitutiva, avendo una portata esaustiva, sostituisce sia l'attestazione comunale sia la perizia tecnica ma, in quest'ultima ipotesi, il comune impositore potrà verificare la veridicità del contenuto della stessa.
7. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000.

⁷ Introdotta dal D.L. 16/2012, in sede di conversione.



Art. 12
Abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. In particolare ciò si verifica nei seguenti casi:
 - a) fabbricato ove è stabilita la residenza e contestualmente la dimora del proprietario o del soggetto proprietario od in possesso del diritto di usufrutto sul fabbricato;
 - b) abitazione del coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che ai fini IMU viene assegnata a titolo di diritto di abitazione⁸;
 - c) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata⁹;
 - d) abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata¹⁰;
3. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste le seguenti agevolazioni:
 - **aliquota specifica per abitazione principale**, approvata con apposita delibera del Consiglio Comunale;
 - **detrazione d'imposta**, nella misura stabilita dalla normativa di riferimento¹¹, applicabile all'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
4. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
5. L'aliquota prevista per il fabbricato destinato ad abitazione principale è applicata anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
6. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

Art. 13
Aliquota ridotta

1. Con apposita delibera di Consiglio Comunale sono approvate l'applicazione di aliquote ridotte per le seguenti casistiche:
 - a. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b. alloggi regolarmente assegnati da Istituto Autonomo per le Case Popolari;
2. Per le unità immobiliare di

⁸ Disposizione introdotta in sede di conversione dall'art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 16/2012

⁹ Previsto dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'art.4, del D.L. 16/2012.

¹⁰ Previsto dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'art.4, del D.L. 16/2012.

¹¹ La detrazione prevista per le abitazioni principali è pari ad euro 200,00, aumentata di euro 50,00 per gli anni 2012 e 2013 per figli con età inferiore a ventisei anni, dimoranti e residenti nello stesso fabbricato. L'importo della detrazione di euro 200,00 può essere aumentata dal Comune. Tuttavia in caso di incremento della stessa fino a concorrenza dell'imposta, il Comune non potrà elevare l'aliquota per le abitazioni tenute a disposizione, prevista nella misura ordinaria dello 0,76%.



cui ai punti e) e f) si applica la detrazione prevista dalla normativa nazionale e non trova applicazione l'obbligo di versamento della quota a favore dello Stato.

- c. immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato.

Art. 14
Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono applicabili all'imposta municipale propria sperimentale le esenzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30-11-1992, n. 504, ad esclusione della fattispecie indicata alla lett. g), per il periodo dell'anno in cui si verificano le specifiche condizioni.

2. Sono altresì esenti gli immobili posseduti dallo stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali, per il periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.

3. I terreni agricoli posseduti e direttamente condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1, del D. Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, sono assoggettati all'imposta municipale propria per la parte che eccede euro 6.000,00, applicando i seguenti abbattimenti:

- a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000,00 euro e fino a euro 15.500,00,
- b. del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 25.500,00,
- c. del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000,00.

47

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI



Art. 15 Denunce

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
4. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
5. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.
6. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al comune competente.
7. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

Art. 16 Versamenti

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di POZZUOLI, corrispondente a G964.
3. Il versamento dell'imposta municipale propria relativa all'anno d'imposta 2012, deve essere effettuato secondo le disposizioni dettate dall'articolo 13¹², del D.L. 201/2011.
4. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 12. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

12 L'art. 13, comma 12-bis, recita: "Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata." Lo stesso articolo 13, al comma 8, prevede che il versamento relativo alla prima rata dei fabbricati rurali ad uso strumentale e dei terreni agricoli, sia calcolata nella misura del 30 % di quanto dovuto in base all'applicazione dell'aliquota base (0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale e 0,76% per i terreni agricoli). Per i fabbricati rurali da accatastare entro il 30 novembre 2012, l'intero versamento dovrà essere eseguito in sede di saldo. Si rammenta altresì che la disposizione appena richiamata consente ai Comuni di approvare le proprie aliquote entro il 30 settembre 2012.



15

5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese si computa in capo al soggetto titolare che ha tenuto la proprietà per almeno 16 giorni.

Art. 17 **Compensazioni**

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché venga presentata apposita dichiarazione di intento;

Art. 18 **Attività di controllo**

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
2. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
3. Fermo restando il principio dell'unità del Bilancio e in considerazione della funzione strategica del Servizio di Fiscalità Locale, annualmente dovrà essere previsto che una percentuale dei maggiori proventi, conseguenti al recupero dell'evasione, finanzia l'aggiornamento e l'ammodernamento delle dotazioni strumentali nonché forme di incentivazione al personale.

Art. 19 **Rimborsi**


1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulla somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale, aumentato di 2,5 punti percentuali¹³ su base annuale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili,
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro 12,00 .

Art. 20 **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.
2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale, aumentato di 2,5 punti percentuali¹⁴

¹³ Delibera Commissariale n. 29/comm del 10/03/2008

¹⁴ Delibera Commissariale n. 29/comm del 10/03/2008



Art. 23
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata direttamente dal Comune di Pozzuoli mediante l'utilizzo dell'ingiunzione disciplinata dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituente il titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Con delibera di Consiglio Comunale la riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52, comma 5, del D.Lgs 446/97. Nel caso intervenissero adeguamenti normativi la riscossione può continuare ad essere effettuata mediante il ricorso al ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
3. Non si procede alla riscossione coattiva per somme inferiori ad euro 12,00.

Art. 24
Arrotondamenti¹⁵

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

¹⁵ Art. 1, comma 166, della Legge 296/2006.




13

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 25
Nomina del Funzionario Responsabile**

Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa o gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, sottoscrive le ordinanze ingiuntive o l'esecutività di eventuali ruoli coattivi e dispone i rimborsi.

**Art. 26
Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011; dall'art. 4 del Decreto Legge n. 16/2012, così come convertito con Legge 44/2012; dalle norme contenute agli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

**Art. 27
Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.



14



15

ALLEGATI

TABELLA 1
CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE

MOLTIPLICATORI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI =
RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 5% x MOLTIPLICATORE

CATEGORIE CATASTALI	Moltiplicatore IMU
Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici -);	160
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	80
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto)	140
Fabbricati di categoria C/1 (negozi)	55
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)	160
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)	140
Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni)	60
Dal 1° gennaio 2013 il coeff. precedente (gruppo D) sarà aumentato	65
Banche, assicurazioni (categoria D/5)	80

MOLTIPLICATORI PER DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI =
RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 25% x MOLTIPLICATORE

TIPOLOGIA	Coefficiente I.C.I.	Coefficiente IMU
Terreni agricoli condotti direttamente	75	110
Altri terreni agricoli	75	135

15

TABELLA 2

COEFFICIENTI DA APPLICARE PER L'ANNO 2012 FABBRICATI GRUPPO "D" NON ISCRITTI IN CATASTO

per l'anno 2012 = 1,03;	per l'anno 2011 = 1,07;
per l'anno 2010 = 1,09;	per l'anno 2009 = 1,10;
per l'anno 2008 = 1,14;	per l'anno 2007 = 1,18;
per l'anno 2006 = 1,21;	per l'anno 2005 = 1,25;
per l'anno 2004 = 1,32;	per l'anno 2003 = 1,36;
per l'anno 2002 = 1,41;	per l'anno 2001 = 1,45;
per l'anno 2000 = 1,49	per l'anno 1999 = 1,52;
per l'anno 1998 = 1,54;	per l'anno 1997 = 1,58;
per l'anno 1996 = 1,63;	per l'anno 1995 = 1,68;
per l'anno 1994 = 1,73;	per l'anno 1993 = 1,76;
per l'anno 1992 = 1,78;	per l'anno 1991 = 1,81;
per l'anno 1990 = 1,90;	per l'anno 1989 = 1,99;
per l'anno 1988 = 2,07;	per l'anno 1987 = 2,25;
per l'anno 1986 = 2,42;	per l'anno 1985 = 2,59;
per l'anno 1984 = 2,77;	per l'anno 1983 = 2,94;
per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,11	

16

Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come appresso:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
sig. PENNACCHIO Domenico

IL PRESIDENTE
sig. RUSSO Enrico

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Matteo Sperandeo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal **22 OTT. 2012** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, T.U.E.L.)

Addi **22 OTT. 2012**

Il Responsabile del Servizio
DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE
Il Funzionario
Maria Terzi

ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del T.U.E.L.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000
Addi.....

Il Responsabile del Servizio

ASSEGNAZIONE ATTO

Il provvedimento viene assegnato per l'esecuzione al Dirigente, che, per ricevuta sottoscrive a margine:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Affari Legali..... | <input type="checkbox"/> Mobilità..... |
| <input type="checkbox"/> Bilancio e Programmazione..... | <input type="checkbox"/> Pian. e Gestione del Terr.rio..... |
| <input type="checkbox"/> Bradisismo e Prot. Civile..... | <input type="checkbox"/> Provveditorato/Economato..... |
| <input type="checkbox"/> Direzione Generale..... | <input checked="" type="checkbox"/> Polizia Municipale..... |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fiscalità Locale..... | <input type="checkbox"/> Protezione Sociale..... |
| <input type="checkbox"/> Gabinetto del Sindaco..... | <input type="checkbox"/> Risorse Umane..... |
| <input type="checkbox"/> Gestione Beni Patr.li Serv. Cimit.li..... | <input type="checkbox"/> Segreteria Generale..... |
| <input type="checkbox"/> Igiene Urbana e Tutela Ambien.le..... | <input type="checkbox"/> Servizi Produttivi..... |
| <input type="checkbox"/> Infrastrutture..... | <input type="checkbox"/> Sportello del Cittadino..... |
| <input type="checkbox"/> Istr.ne, Cultura, Sport, Turismo e Spett.lo..... | <input type="checkbox"/> |

3

Addi.....**22 OTT. 2012**

Il Segretario Generale
